Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 aprile 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 1982

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1963, n. 458.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari . . . . . . Pag. 1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1963, n. 459.
Rettifica di confine fra i comuni di Settefrati e di Gallinaro in provincia di Frosinone . Pag. 1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1963, n. 460.
Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Martinsicuro e Villa Rosa del comune di Colonnella (Teramo) con la denominazione di Martinsicuro Pag. 1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 461.
Rettifica del dispositivo del decreto reale 15 dicembre 1930 relativo al riconoscimento della personalità giuridica dell'Ordine delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, già con sede in Lecce e poi in Roma . . . . Pag. 1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto romano », della cattedra di « Procedura penale » e della seconda cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano . . . . Pag. 1985

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 1985
Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1985
Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1985
Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 1985
Autorizzazione al comune di San Francesco d'Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Arzachena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1986
Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1986

Autorizzazione al comune di Zerfaliù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1986

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1987

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1987

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1987

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1987

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1987

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1987

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1987

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo svi-sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione . . Pag. 1987

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle partecipazioni statali: Diario delle prove scritte del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale del 5 dicembre 1962 e modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 1963, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 50 del 21 febbraio 1963, per quanto concerne la sede di svolgimento delle suddette prove scritte . . . . Pag. 1987

Ministero della difesa-Marina:

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 28 gennaio 1963, nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti . . . . Pag. 1988

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 10 settembre 1962, nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti . . . . . Pag. 1988

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Sabato 6 aprile, alle ore 9,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il dott. Attilio Dell'Oro Maini, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Argentina.

Sabato 6 aprile, alle ore 10,05, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Jean Duvigneaud il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Haiti.

Sabato 6 aprile, alle ore 10,25, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Namik Kemal Yolga, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Turchia.

(2702)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1963, n. 458.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 6 febbraio 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 92. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Repertorio n. 74.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno (1961), addì sei (6) del mese di febbraio a Sassari, in una sala del palazzo dell'Università degli studi, piazza Università, n. 22 e precisamente nell'ufficio della Direzione amministrativa innanzi a me dottor Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955 a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, espressamente rinunciato a' termini di legge, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) il 9 febbraio 1886, domiciliato presso il Rettorato dell'Università degli studi di Sassari nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della stessa autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università medesima in data 29 dicembre 1960 (Allegato *A*);

on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) addì 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente Convenzione, in forza della legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 14 gennaio 1956, n. 1 (Allegati *B*) e *C*), e del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 16 novembre 1960 (Allegato *D*).

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di giurisprudenza comprende fra gli insegnamenti complementari quello di « Ordinamento giuridico della Regione sarda », e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Ordinamento guiridico della Regione sarda »;

c) che la legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 22 marzo 1955, n. 7, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 14 gennaio 1956, n. 1 (Allegati *B*) e *C*), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » presso la Facoltà di giurisprudenza;

d) che con circolare del Ministero della pubblica istruzione, n. 5400, in data 23 agosto 1960, la spesa annuale per ciascuna cattedra è stata fissata, in base agli emolumenti percepiti attualmente dai docenti universitari, in lire tremilioni (lire 3.000.000) più il 20 % (venti per cento) lire seicentomila (L. 600.000) per la costituzione dell'apposito fondo da destinare al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza per il titolare dell'istituendo posto;

e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 16 novembre 1960, ha approvato lo schema della presente Convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (Allegato *D*);

f) che il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza (Allegato *E*), il Senato accademico (Allegato *F*) ed il Consiglio di amministrazione (Allegato *A*) dell'Università di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso i suddetti signori, della cui identità personale e qualifica sopracitata sono personalmente certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di guirisprudenza dell'Università degli studi di Sassari, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, è istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » la somma annuale di lire tremilioni (lire 3.000.000).

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Sassari, oltre quanto indicato nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire seicentomila (L. 600.000) annue, pari al 20 % (venti per cento) del contributo di lire tremilioni (L. 3.000.000), al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza che possano spettare al titolare dell'istituendo posto.

Art. 4.

Qualora si verificassero variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo, disposte dallo Stato, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare alla Università degli studi di Sassari la somma occorrente per integrare la differenza tra detto nuovo trattamento e la somma determinata nel precedente art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, nel caso si verificassero dette variazioni, si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente la somma di lire seicentomila (L. 600.000) destinata ai trattamenti di quiescenza, previdenza e assistenza di cui al precedente art. 3, in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 2.

Art. 5.

I versamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e quelli relativi alle eventuali maggiorazioni previste nell'art. 4 saranno effettuati entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono, iniziando la decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla predetta cattedra di « Ordinamento giuridico della Regione sarda ».

Art. 6.

La inadempienza agli obblighi assunti dalla Regione autonoma della Sardegna nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 comporta senz'altro la decadenza della presente Convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

L'Università degli studi di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione sarda » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Sassari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'Istituto cui farà capo l'insegnamento di «Ordinamento giuridico della Regione sarda».

Art. 8.

Qualora la Convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 9.

La presente Convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituito posto di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 10.

La presente Convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro, a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Questo atto occupa numero nove (9) facciate e parte della decima (10) di numero tre (3) fogli di carta da bollo da lire duecento (L. 200) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali, nonchè a margine degli allegati.

F.to: Pasquale MARGINESU
» Paolo DETTORI
» Giuseppe PITZORNO, *funzionario rogante*

Registrato a Sassari, addì 16 febbraio 1961, al n. 2414, mod. I, vol. 299, *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 459.

Rettifica di confine fra i comuni di Settefrati e di Gallinaro in provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Settefrati in data 25 luglio 1954, n. 46, e 8 aprile 1962, n. 14, e del Consiglio comunale di Gallinaro in data 30 luglio 1954, n. 37, e 25 agosto 1962, n. 20, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Frosinone in data 21 settembre 1962, n. 134, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 gennaio 1963, numero 2830;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Settefrati e di Gallinaro, in provincia di Frosinone, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Frosinone, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Settefrati e di Gallinaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 460.

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Martinsicuro e Villa Rosa del comune di Colonnella (Teramo) con la denominazione di Martinsicuro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 24, 31 luglio, 3, 5, 7, 16, 19, 20, 21, 28, 30, 31 agosto, 18, 21 settembre, 28 ottobre e 5 novembre 1960, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti del capoluogo del comune di Colonnella (Teramo) ne ha chiesto la costituzione in Comune autonomo mediante il distacco dalle altre due frazioni di Martinsicuro e di Villa Rosa;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Colonnella in data 20 febbraio 1961, n. 2, e del Consiglio provinciale di Teramo in data 13 luglio 1961, n. 132, e 17 settembre 1962, n. 142, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere della Prima sezione del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1963, numero 296;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il capoluogo del comune di Colonnella, in provincia di Teramo, è costituito in Comune autonomo con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Al Comune, risultante per effetto di detta costituzione e comprendente il territorio delle frazioni di Martinsicuro e di Villa Rosa, viene attribuita la denominazione di Martinsicuro, con la sede municipale nella frazione di Martinsicuro.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Colonnella e di Martinsicuro, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Colonnella.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Colonnella, che sarà inquadrato negli organici del comune di Martinsicuro, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 461.

Rettifica del dispositivo del decreto reale 15 dicembre 1930 relativo al riconoscimento della personalità giuridica dell'Ordine delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, già con sede in Lecce e poi in Roma.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificato il dispositivo del decreto reale 15 dicembre 1930, col quale era stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ordine delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, già con sede in Lecce e poi in Roma, nel senso che al detto termine di « Ordine », deve intendersi sostituita la parola « Congregazione ».

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 74. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto romano », della cattedra di « Procedura penale » e della seconda cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto romano », la cattedra di « Procedura penale » e la seconda cattedra di « Diritto penale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2795)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Luogosanto (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2609)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2575)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2577)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Gonnostramatza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.219.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2580)

Autorizzazione al comune di San Francesco d'Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di San Francesco d'Aglientu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2583)

Autorizzazione al comune di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Grottammare (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2576)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Force (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2578)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2579)

Autorizzazione al comune di Arzachena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Arzachena (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2581)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2582)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Cheremule (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2584)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Palau (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2585)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Torralba (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2586)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Guspini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.452.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2587)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Ussana (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2588)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Zeddiani (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.759.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2589)

Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Bidonì (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.419.941, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2590)

Autorizzazione al comune di Zerfaliù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Zerfaliù (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.739.982, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2591)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Ortacesus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2592)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Bauladu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.943.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2693)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Modolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 259.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2594)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Cossoine (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2595)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Cugnoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2650)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Lettomanoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2651)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Loreto Aprutino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2652)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1963, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà:

In ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione:

alla estrazione a sorte di:

n. 1.605 titoli di L. 50.000;
» 813 titoli di » 250.000;
» 6.926 titoli di » 500.000;

in totale n. 9.344 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.746.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistire il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il presidente: ODORIZZI

(2799)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale del 5 dicembre 1962 e modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 1963, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 50 del 21 febbraio 1963, per quanto concerne la sede di svolgimento delle suddette prove scritte.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il proprio decreto, con il quale è stato stabilito che le prove scritte del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, fissate nei giorni 2, 3 e 4 maggio 1963, avrebbero avuto luogo in Roma nella sede del Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8,30 (decreto ministeriale 8 febbraio 1963);

Ritenuto che per sopraggiunte necessità, è venuta a mancare la disponibilità nella sede suddetta, dell'aula necessaria per lo svolgimento delle prove;

Considerato che si rende possibile lo svolgimento delle prove stesse nella sede della Scuola centrale tributaria « E. Vanoni » in Roma, via Maresciallo Caviglia n. 24 (Foro Italico), nei giorni già fissati;

Decreta:

Lo svolgimento delle prove scritte di esame del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe, di cui alle premesse, avrà luogo nei giorni già stabiliti (2, 3 e 4 maggio 1963), in Roma, nella sede della Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », in via Maresciallo Caviglia n. 24 (Foro Italico), anzichè nella sede del Palazzo degli esami, in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Rimane confermato l'inizio delle prove stesse, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1963

Il Ministro: BO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 103 - VIOLA

(2796)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 28 gennaio 1963, nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1962, registro n. 115, foglio n. 251, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1963, col quale è stato indetto il concorso per esami a posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48480/12106/1.28.3 in data 4 marzo 1963, con la quale è stato precisato che le norme contenute nella legge n. 66 sopracitata si applicano anche ai concorsi in via di espletamento, salvo che non siano già iniziate le prove di esame;

Considerato che col decreto ministeriale 1° agosto 1962 sopra indicato l'ammissione al concorso è stata limitata ai cittadini italiani (ed equiparati) di sesso maschile, e che le prove scritte del concorso stesso non hanno ancora avuto inizio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra limitatamente alle donne in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1962, è modificata come segue:

« siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto ».

Art. 2.

Nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti sono riaperti i termini, per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1963
Registro n. 32 *Difesa-Marina, foglio n.* 229

(2797)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 10 settembre 1962, nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1962, registro n. 45, foglio n. 47, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 del 10 settembre 1962, col quale è stato indetto il concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48480/12106/1.28.3 in data 4 marzo 1963, con la quale è stato precisato che le norme contenute nella legge n. 66 sopracitata si applicano anche ai concorsi in via di espletamento, salvo che non siano già iniziate le prove di esame;

Considerato che col decreto ministeriale 10 maggio 1962 sopra indicato l'ammissione al concorso è stata limitata ai cittadini italiani (ed equiparati) di sesso maschile, e che le prove scritte del concorso stesso non hanno ancora avuto inizio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra limitatamente alle donne in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 10 maggio 1962, è modificata come segue:

« siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto ».

Art. 2.

Nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti sono riaperti i termini, per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1963
Registro n. 32 *Difesa-Marina, foglio n.* 224

(2798)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.